Riporzionamento dei prodotti preconfezionati

(c.d. Shrinkflation)

Proposta

Art. XXX

Modifiche alla disciplina in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati

All'articolo 15-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il consumatore è informato riguardo ai prodotti di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, hanno subìto una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura dipendente dai produttori.

1-*bis*. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, i produttori, anche per il tramite dei distributori all'ingrosso operanti in Italia, mettono a disposizione dei commercianti al dettaglio, attraverso modalità certe che ne assicurino il tracciamento, la seguente comunicazione: "*La confezione X contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità*". L'informazione predetta è veicolata dai commercianti al dettaglio contestualmente alla vendita dei prodotti di consumo interessati. La comunicazione è esposta dal commerciante al dettaglio, nel punto vendita con modalità chiaramente visibili e leggibili da parte del consumatore. Per le vendite on line, la comunicazione è resa disponibile all'atto della presentazione del prodotto in modo da consentire che la scelta e l'acquisto siano informati.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto riproporzionato. A tali fini, la comunicazione di cui al comma 1-bis è corredata dall'indicazione della data di immissione in commercio del prodotto medesimo.»;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nei casi di cui al comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione laddove la riduzione della quantità nominale consegua a una modifica della formulazione del prodotto che ne incrementi la resa o l’efficacia d’uso, mantenendo invariato il valore d’uso complessivo per il consumatore.

Testo vigente	Testo consolidato con ulteriori revisioni
«Art. 15-*bis* (Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati).	«Art. 15-*bis* (Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati).
1. I produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subìto una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendenti, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantità, tramite l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva, della seguente dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità".	**1. Il consumatore è informato riguardo ai prodotti di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, hanno subìto una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura dipendente dai produttori.** **1-*bis*. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, i produttori, anche per il tramite dei distributori all'ingrosso operanti in Italia, mettono a disposizione dei commercianti al dettaglio, attraverso modalità certe che ne assicurino il tracciamento, la seguente comunicazione: *"La confezione X contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità*". L'informazione predetta è veicolata dai commercianti al dettaglio contestualmente alla vendita dei prodotti di consumo interessati. La comunicazione è esposta dal commerciante al dettaglio, nel punto vendita con modalità chiaramente visibili e leggibili da parte del consumatore. Per le vendite on line, la comunicazione è resa disponibile all'atto della presentazione del prodotto in modo da consentire che la scelta e l'acquisto siano informati.**
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato.	2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di ~~sei~~ **tre** mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del **prodotto riproporzionato**. **A tali fini, la comunicazione di cui al comma 1-*bis* è corredata dall'indicazione della data di immissione in commercio del prodotto medesimo.** **2-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione laddove la riduzione della quantità nominale consegua a una modifica della formulazione del**

	prodotto che ne incrementi la resa o l'efficacia d'uso, mantenendo invariato il valore d'uso complessivo per il consumatore.
	3. Identico.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026».	